



Comune di Castrolibero

Provincia di Cosenza

Deliberazione in Originale del Consiglio

N° 26	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA E L'IGIENE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.
Data 05/07/2012	

L'anno **duemiladodici** il giorno **cinque** del mese di **luglio** alle ore **18.25** nella preposta sala delle adunanze, alla **seconda convocazione in sessione straordinaria**, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente (si/no)
Sindaco	Greco Orlandino	SI
Consigliere	Figliuzzi Aldo	SI
Consigliere	Antonino Urso	NO
Consigliere	Greco Guido	NO
Consigliere	Nudo Enrico	SI
Consigliere	Fiumara Roberto	SI
Consigliere	Greco Massimiliano	NO
Consigliere	Manna Francesco	SI
Consigliere	Naccarato Pasquale	SI
Consigliere	Capizzano Vincenzo	SI
Consigliere	Zinna Gianfranco	SI
Consigliere	Patenza Sabrina	SI
Consigliere	Gigliotti Luca	SI
Consigliere	Accursi Domenico	SI
Consigliere	Gangi Angelo	SI
Consigliere	Scadatoro Giancarlo	SI
Consigliere	Pasqua Pino	NO
Consigliere	Simari Benigno Cristiana	SI
Consigliere	Rovere Francesco	SI
Consigliere	Musca Antonio	NO
Consigliere	Bilotta Francesco	NO

Presenti: 15 - Assenti: 6

Partecipa alla riunione il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Caruso** che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Luca Gigliotti** nella sua qualità di Presidente

La seduta è Pubblica

E' presente l'assessore esterno **Francesco Azzato**;

In prosecuzione di seduta;

E' presente in aula il consigliere **Greco Massimiliano**

E' assente il consigliere **Figliuzzi**

Consiglieri presenti votanti n. 15

Il **Presidente** introduce l'argomento in oggetto e da la parola all'assessore **Gangi** per la relazione illustrativa;

L'assessore **Gangi**, preliminarmente, chiede che il consesso sia chiamato a decidere in merito alla modalità di votazione del Regolamento in esame.

Il Consiglio, su proposta del **Presidente**, con voto unanime e palese, autorizza la votazione unica ai sensi dell'art. 28, comma 6 del vigente regolamento.

L'assessore **Gangi** puntualizza altresì che sono state rilevate nel testo del Regolamento e dei suoi allegati alcune discrasie di battitura, che verranno rettificate direttamente a cura dell'ufficio in fase di pubblicazione dell'atto.

Terminata la relazione illustrativa dell'assessore, prende la parola il consigliere **Manna** che dichiara: "quando c'è da regolamentare qualcosa è sempre positivo ma mi chiedo se poi abbiamo i numeri per effettuare i necessari controlli."

Prende la parola il consigliere **Accursi**: "questo regolamento finalmente mette ordine". Ricorda poi la vicenda della realizzazione del Polo scolastico che a suo dire, in assenza di un regolamento, causò la perdita di importanti esemplari di eucalipti. Al termine del suo intervento dichiara voto favorevole.

Prende la parola il **Sindaco** che ricorda come questo regolamento interviene dopo una ordinanza sindacale emessa pochi mesi fa e afferma che per il rapporto verde/abitanti Castrolibero rappresenta sempre un modello di vivibilità.

Terminata la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che il valore del paesaggio è tutelato dall'art.9 della Costituzione della Repubblica Italiana, il quale statuisce che "La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della Nazione" concetto ribadito con l'emanazione del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 recante la denominazione "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Che il verde urbano si inserisce nel quadro di tutela dettato dalle norme di cui al punto precedente, anche in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali;

Che per tale motivo la progettazione delle aree verdi e degli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo da aumentare il patrimonio del verde e preservare quelle esistenti, nel rispetto delle piante e delle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano;

Che in coerenza con le predette finalità, il Comune di Castrolibero intende assicurare sul proprio territorio la conservazione, la cura e la corretta manutenzione del patrimonio vegetale, preservando le aree verdi e la vegetazione arborea ed arbustiva e regolamentando l'attività di manutenzione della vegetazione urbana arborea ed arbustiva;

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Visto e richiamato l'art. 42, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede la competenza del Consiglio Comunale rispetto all'adozione dell'atto in oggetto;

Visto e richiamata:

- gli artt. 892 (distanze per gli alberi) e 899 (comunione di alberi) del Codice Civile;
- la L.R. del 16.04.2002, n. 19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria";
- l'art.62 della L.R. del 12.08.2002, n. 34 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali";
- la L.R. del 07.12.2009, n.47 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria";

Visto e richiamato:

- il Piano Strutturale Comunale (PSC) comprensivo del Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU) approvato con deliberazione consiliare del 28.09.2011, n.17;

Vista la proposta di regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato, redatto dal Responsabile dell'Area 4 di questo Ente, conformemente ai principi generali ed alle funzioni comunali di cui in premessa;

Esaminata e condivisa l'allegata proposta di regolamento;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Responsabile dell'Area 4, competente per materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art.49 del D.Lgs. n.18.08.2000, n.267;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art.42 del già richiamato D.Lgs n.267/2000;

Si procede alla votazione:

Risultano presenti n.° 15 consiglieri:

Greco Orlandino	Pacenza Sabrina	Pumara Roberto	Simari Benigno
Nudo Enrico	Zinna Gianfranco	Rovere Francesco	Accursi Domenico
Naccarato Pasquale	Gangi Angelo	Spadafora Giancarlo	Greco Massimiliano
Capizzano Vincenzo	Figliuzzi Luca	Manna Francesco	

Risultano assenti n.° 6 consiglieri: **Urso, Greco G., Pasqua, Musca, Bilotta e Figliuzzi.**

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di **creditarare** che il comune di Castrolibero, nel rispetto dei principi costituzionali di tutela del paesaggio, nell'ambito della propria programmazione ed in armonia con i principi del proprio statuto, riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste ai fini ecologici, paesaggistici, culturali e storici nelle aree urbane e conseguentemente favorisce la tutela, il miglioramento e l'incremento del patrimonio vegetale esistente nell'ambiente urbano;
2. Di dare atto della necessità di dotarsi di un regolamento che disciplini e tuteli il patrimonio verde del territorio;
3. Di approvare il "Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato" nel testo che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale
4. Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E L'IGIENE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Abbattimenti

Art. 4 - Trapianti e sostituzioni

Art. 5 - Interventi di potatura

Art. 6 - Prescrizioni tecniche per potature e trapianti

Art. 7 - Salvaguardia delle piante e del suolo

Art. 8 - Salvaguardia dei terreni incolti

Art. 9 - Altri interventi prescritti

Art. 10 - Smaltimento dei rifiuti vegetali

Art. 11 - Sanzioni

Modulo "A"

ALBO ONLINE

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il Comune di Castrolibero, nell'ambito della propria programmazione ed in armonia con i principi del proprio statuto, riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste ai fini ecologici, paesaggistici, culturali e storici nelle aree urbane e conseguentemente favorisce la tutela, il miglioramento e l'incremento del patrimonio vegetale esistente nell'ambiente urbano.
2. L'Amministrazione comunale, in coerenza con le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, assicura sul proprio territorio la conservazione, la cura e la corretta manutenzione del patrimonio vegetale.
3. Il Comune adotta inoltre tutte le azioni necessarie a garantire la corretta e piena fruizione del verde pubblico e privato, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e di igiene pubblica.
4. È compito dell'Amministrazione comunale:
 - a) preservare le aree verdi e la vegetazione arborea ed arbustiva;
 - b) regolamentare l'attività di manutenzione (potatura, abbattimento, difesa sanitaria, impianto, cure colturali, ecc.) della vegetazione urbana arborea ed arbustiva;
 - c) disciplinare la fruizione delle aree verdi pubbliche, ai fini della tutela, della sicurezza pubblica e dell'igiene.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutta la vegetazione arborea ed arbustiva – sia su aree di proprietà pubblica che privata – ed alle aree verdi pubbliche ed integra le norme contenute nei seguenti regolamenti e codici: regolamento polizia urbana, regolamento di arredo ed igiene urbana, codice della strada, codice penale, codice civile, legislazione nazionale e regionale in materia di tutela e protezione della natura, legislazione nazionale e regionale in materia di polizia forestale.
2. I proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni, siano esse persone fisiche o giuridiche, sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 3

Abbattimenti

1. La vegetazione arborea privata non può essere abbattuta senza specifica autorizzazione del competente Ufficio Tecnico Comunale. Non è soggetto ad alcuna autorizzazione l'abbattimento di:
 - a. alberi da frutto;
 - b. alberi disseccati;
 - c. alberi ornamentali di specie e varietà colturali che a piena maturità non oltrepassano 3,5 m. di altezza.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale di cui al comma 1 autorizza gli abbattimenti di essenza arborea sussistendo le seguenti condizioni:
 - a) nell'ambito di luoghi pubblici:
 - a.1) deve essere accertato lo stato di pericolo o danno costituito dal permanere dell'alberatura o la sussistenza di una condizione patologica degenerativa irreversibile;
 - a.2) in caso di realizzazione di opere di interesse pubblico, deve essere accertata l'impossibilità di mantenere l'alberatura nel sito e la contemporanea impossibilità di procedere – anche in ordine a valutazioni circa l'interesse pubblico – allo spostamento in altro luogo dell'alberatura;

b) **nell'ambito di luoghi privati** deve essere accertata almeno una delle seguenti condizioni:

- b.1) pericolo per la pubblica o privata incolumità, derivante dal permanere della alberatura, conseguente a cause fitopatologiche o strutturali;
- b.2) pericolo per la pubblica o privata incolumità conseguente a perdita di stabilità di strutture edilizie legittimate, derivante dal permanere della alberatura;
- b.3) esistenza di fitopatologie specifiche, ovvero documentata opportunità agronomica, quale contiguità ad altre essenze o manufatti che ne pregiudichino il regolare sviluppo o infine piante che per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 circa obblighi e prescrizioni da rispettare nella esecuzione degli interventi di potatura.

3. La richiesta di autorizzazione per l'abbattimento di alberature deve essere inoltrata in bollo all'Ufficio Tecnico Comunale, utilizzando, preferibilmente, il modulo A allegato al presente regolamento ed unendo la documentazione indicata di seguito.

3.1. Nei casi di pericolo per la pubblica o privata incolumità, alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione resa nella forma di atto notorio, completa di documentazione fotografica delle alberature da abbattere, che attesti lo stato di salute precario della pianta e/o la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica o privata incolumità. Alla dichiarazione dovrà essere allegata planimetria con la identificazione e localizzazione della/e pianta/e da abbattere e di quella/e da piantumare in sostituzione. Resta impregiudicata la facoltà del proprietario, nel caso in cui ritenga che l'albero provochi immediato e grave pericolo per l'incolumità pubblica o privata, procedere all'abbattimento sotto propria diretta responsabilità e dopo aver prodotto specifica dichiarazione sostitutiva ed esauriente documentazione fotografica d'urto. Resta inoltre salva la possibilità del proprietario di avvertire le autorità di pubblica sicurezza, richiedendo un intervento immediato ai Vigili del Fuoco, in caso di gravissimo ed imminente pericolo. In casi di urgenza, connessa ad immediato e grave pericolo per l'incolumità pubblica, l'ufficio potrà autorizzare l'abbattimento, sulla base dell'accertamento effettuato in corso di sopralluogo a seguito della domanda.

3.2. Nei casi di pericolo per la pubblica o privata incolumità conseguente a perdita di stabilità di strutture edilizie legittimate, alla domanda dovrà essere allegata una relazione a firma di tecnico abilitato, completa di documentazione fotografica delle alberature da abbattere e delle strutture danneggiate, che attesti la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica o privata incolumità dovuta ai danni causati dalla pianta alle strutture. Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria in scala adeguata con la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e da abbattere, delle strutture a rischio di compromissione e delle piante da piantumare in sostituzione. In casi eccezionali di urgenza, l'ufficio potrà autorizzare l'abbattimento anche in assenza della predetta relazione tecnica, sulla base dell'accertamento effettuato in corso di sopralluogo.

3.3. Nei casi diversi da quello di cui ai punti precedenti il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla preventiva verifica da parte dell'ufficio competente della sussistenza dei presupposti per l'abbattimento.

4. Nella domanda il proprietario del fondo su cui insiste la pianta si deve impegnare alla piantumazione di nuova alberatura simile a quella da abbattere od altra essenza autoctona o comunque indicata dall'ufficio competente. Il mancato reimpianto è sanzionato ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera c) ed il mancato attecchimento, constatato anche dopo un anno dall'autorizzazione rilasciata, è

sanzionato con l'obbligo di nuovo reimpianto. In caso di indisponibilità dello spazio necessario al reimpianto nel luogo di dimora della pianta, l'Ufficio comunale potrà motivatamente autorizzare il reimpianto (a cura e spese del richiedente) anche in altra area pubblica di proprietà comunale.

5. A seguito del ricevimento della domanda al Protocollo Generale del Comune, l'ufficio tecnico comunale di cui al comma 1, accertata d'ufficio l'esistenza dei necessari presupposti ai sensi del presente regolamento, procede al sopralluogo per la verifica delle condizioni dichiarate nella domanda; a seguito del sopralluogo redige relazione di istruttoria, proponendo l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda. Entro il termine di trenta giorni dalla data della domanda, verrà rilasciata apposita autorizzazione a firma del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale con le prescrizioni necessarie ovvero si procederà alla negazione motivata dell'autorizzazione. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale può richiedere per una sola volta integrazioni alla documentazione presentata o modifiche dell'intervento; in tal caso il termine di istruttoria rimane sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta.
6. L'autorizzazione ha validità di mesi 3 (tre) dalla data di rilascio; il soggetto autorizzato è tenuto a dare comunicazione, per posta ovvero a mano, a mezzo fax o via e-mail con almeno cinque giorni di anticipo dalla data di avvio delle operazioni di abbattimento al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. Entro centottanta giorni dal termine dei lavori di abbattimento, deve inoltre essere presentata al Comune una comunicazione, a firma del titolare dell'autorizzazione, attestante l'avvenuto reimpianto come prescritto dall'autorizzazione; la comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione fotografica attestante il nuovo impianto. L'omessa comunicazione di reimpianto nel termine sopra stabilito costituisce, previo sollecito da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, motivo di applicazione della sanzione di cui all'art. 11 comma 1 lettera c).
7. Le operazioni di abbattimento, sia nell'ambito dei luoghi pubblici che dei luoghi privati, dovranno essere effettuate in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative antinfortunistiche e senza recare alcun pericolo a persone e cose.
8. Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria.

Art. 4

Trapianti e sostituzioni

1. Gli interventi di trapianto o di sostituzione sono assoggettati a comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, che nel termine di trenta giorni dalla presentazione della comunicazione al protocollo del Comune, potrà eventualmente procedere alla indicazione di prescrizioni e condizioni ovvero alla negazione dell'intervento. Superato il predetto termine senza espressione di parere da parte del Comune, il trapianto o la sostituzione devono intendersi autorizzati.
2. Al fine di ridurre al minimo i rischi di moria da trapianto occorre preparare l'esemplare arboreo e arbustivo con specifici accorgimenti tecnici:
 - a) la preparazione della pianta dovrà iniziare nella stagione prima del trapianto, effettuando attorno al tronco lo scavo di una zolla circolare proporzionata allo sviluppo della pianta e alle esigenze delle specie;
 - b) lo scavo andrà riempito con terriccio leggero in modo di permettere all'apparato radicale di sviluppare radici attive in prossimità del tronco che rimarranno incluse nella zolla da estirpare;
 - c) il trapianto va effettuato nel rispetto del ciclo biologico della pianta e durante la fase di riposo vegetativo, cercando di mantenere, nella messa a dimora, l'orientamento solare originario;

- d) la chioma delle piante, prima dell'estirpazione, deve leggermente essere ridotta come l'apparato radicale; la chioma rimasta deve essere irrorata da sostanze antitranspiranti in formulati commerciali;
- e) dopo il trapianto, è necessario utilizzare protezioni contro l'eccessiva insolazione come la copertura del fusto con telo di juta, da rimuovere nella primavera successiva all'epoca del trapianto.

Art. 5

Interventi di potatura

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di gestione del patrimonio forestale, la potatura deve essere effettuata senza danneggiare le piante e con tecniche atte ad assicurare uno sviluppo equilibrato della pianta e della chioma oppure finalizzate alla coltivazione per la produzione di frutti, semi o altro materiale di propagazione. L'intervento deve eseguirsi con taglio netto rasente il colletto del ramo, senza danneggiare la corteccia.
2. La potatura è consentita senza necessità di autorizzazione esclusivamente per la rimozione:
 - a) di rami che costituiscono pericolo per le persone e per le cose o piante poste in prossimità di strade, elettrodotti, fabbricati, confini di proprietà o di coltura, aree attrezzate ad uso ricreativo;
 - b) di rami, palchi di rami e parti di piante vive o morte per motivi fitosanitari e per la prevenzione degli incendi boschivi;
 - c) di rami, palchi di rami e parti di piante vive o morte per favorire la capacità produttiva della pianta.
3. La potatura e la spalcatura dei rami vivi deve limitarsi al terzo inferiore della profondità della chioma verde.
4. L'intervento può praticarsi:
 - a) dal 1° novembre al 31 marzo per le latifoglie e le conifere non resinose;
 - b) tutto l'anno per le conifere resinose.
5. Sono fatte salve eventuali variazioni e i periodi di potatura stabilite dalla regolamentazione regionale.
6. Per le specie affette da fitopatie, devono osservarsi tutte le cautele necessarie ad evitare la diffusione delle stesse, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni eventualmente esistenti in materia.

Art. 6

Prescrizioni tecniche per potature e trapianti

1. Le potature di mantenimento, principalmente dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante ed assicurare al soggetto le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità, avranno carattere limitato ai casi di effettiva necessità, al fine di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica o privata.
2. La potatura dei grossi rami, se realmente necessaria, dovrà venire eseguita con tecniche appropriate.
 - A) Potatura di piante di alto fusto a foglia caducaGli interventi di potatura, di ristrutturazione e/o di mantenimento, al fine di riformare una chioma dall'aspetto naturale, dovranno prevedere:
 - eliminazione di rami e parti di tronchi secchi;
 - taglio all'inserzione, delle branche e dei rami in soprannumero;

- riduzione, ove necessario, in altezza dell'albero asportando il prolungamento delle branche al di sopra della nuova cima, formando così una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno);
- branche e rami concorrenti rimossi e accorciati;
- i rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il diametro delle chiome è sproporzionato rispetto all'altezza;
- riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici;
- tutti i tagli dovranno essere eseguiti correttamente senza danneggiare o asportare il collare, rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali;

B) Potatura di piante di alto fusto sempreverdi

Gli interventi di potatura, di ristrutturazione e/o di mantenimento, al fine di riformare una chioma dall'aspetto naturale, dovranno prevedere:

- eliminazione dei rami secchi;
- riduzione, dove necessario, in altezza dell'albero asportando il prolungamento delle branche al di sopra della nuova cima, formando così una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno);
- i rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il diametro delle chiome è sproporzionato rispetto all'altezza;
- riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni e cavi elettrici;
- eventuale diradamento dei rami;
- tutti i tagli dovranno essere eseguiti correttamente senza danneggiare o asportare il collare, rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali;

Art. 7

Salvaguardia delle piante e del suolo

1. Tutti gli interventi di scavo, scasso o di potatura, dovranno avere la preventiva autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale, che provvederà conseguentemente a disciplinare le relative modalità di esecuzione.
2. Sono vietate pavimentazioni, accumulo di materiale di risulta o simili alla base del tronco per una superficie di diametro pari a due volte quelle del tronco.
3. È vietato qualsiasi tipo di ammassazione che provochi ferite alle piante.
4. Nell'ambito di cantieri allestiti in aree verdi tutti gli alberi devono essere muniti di una robusta protezione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale. Sono in ogni caso vietati scavi di fondazione in prossimità degli apparati radicali.
5. Sono vietati accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti che possono arrecare danno alle piante.

Art. 8

Salvaguardia dei terreni incolti

1. È fatto obbligo a tutti i proprietari dei terreni ricadenti nelle aree urbane del Comune, di effettuare la pulizia e gli sfalci periodici di tali terreni affinché, oltre al decoro del territorio comunale, non sussistano problemi fitosanitari e d'incendio, con l'obbligo di asportare i prodotti dello sfalcio.
2. L'eventuale inosservanza di tale norma costituirà oggetto di procedimento sanzionatorio ai sensi del presente regolamento. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provvederà inoltre ad ingiungere con ordinanza il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo, assegnando un termine entro il quale provvedere. In caso di mancato rispetto del termine assegnato dall'ordinanza, il

Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provvederà in danno, addebitando le spese sostenute per l'intervento al proprietario inadempiente.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale si riserva di poter imporre, con ordinanza del Responsabile competente, che il proprietario di un terreno, parco o giardino, esegua determinati lavori per la cura, la conservazione e la salvaguardia del verde nel suo complesso e delle alberature.
4. Il Comando della Polizia municipale verificherà, con opportuni sopralluoghi, l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

Art. 9

Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

1. Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico, ha il dovere di mettere in atto gli interventi necessari, affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.
2. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettono la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonché sono tenuti a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore di 4 m rispetto al medesimo.
4. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli saranno tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
5. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.
6. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 11 comma 1 lett. f);
7. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto, neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità, gli interventi potranno essere eseguiti dall'Ufficio Tecnico Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
8. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, dovranno essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno altresì anche risarcire il comune delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici saranno ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
9. L'Ufficio Tecnico Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.
10. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due commi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Ufficio Tecnico Comunale si riserva di prescrivere il *ripiantamento compensativo*, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

Art. 10

Smaltimento dei rifiuti vegetali

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali di origine vegetale il conferimento a soggetti autorizzati secondo le modalità previste dalla legge e nel rispetto delle prescrizioni previste nel regolamento di igiene urbana;

Art. 11

Sanzioni

1. Salvo nel caso in cui l'infrazione sia contemplata dalla legge come reato e ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme forestali regionali, le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative come di seguito specificato:

violazione	Sanzione	Oblazione
a. Abbattimento di elementi arborei, pubblici o privati, senza autorizzazione (per ogni alberatura abbattuta)	Da € 50,00 ad € 200,00	€ 100,00
b. Danni irreversibili all'apparato radicale, al fusto o alla chioma	Da € 25,00 ad € 100,00	€ 50,00
c. Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo	Da € 25,00 ad € 100,00	€ 50,00
d. Mancato rispetto dell'obbligo di salvaguardia e manutenzione dei terreni incolti	Da € 50,00 ad € 400,00	€ 100,00
e. Conferimento di rifiuti vegetali all'interno dei contenitori stradali per RSU	Da € 50,00 ad € 200,00	€ 100,00
f. Ogni altra contravvenzione al regolamento non prevista nel presente articolo	Da € 25,00 ad € 100,00	€ 50,00

2. Coloro che, senza autorizzazione, effettueranno interventi sulle alberature oggetto del presente regolamento saranno altresì obbligati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi, di dimensione e specie indicati dall'Ufficio comunale, di valore pari al danno arrecato.
3. All'accertamento delle infrazioni ed alla contestazione delle sanzioni di cui al presente regolamento procederà il personale della Polizia Municipale.

Art. 12

Disposizioni finali

Il presente articolo integra le norme del Regolamento di Polizia Urbana e sostituisce le norme di altri Regolamenti Comunali con esso incompatibili.

Marca
da
bollo
da € 14,62

Modulo "A"



COMUNE DI CASTROLIBERO
(Provincia di Cosenza)

Comune di Castrolibero
Ufficio Tecnico Comunale
Via Cimbri, 1
87040 Castrolibero (CS)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al taglio di alberature.

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... di) il
residente in
Via/Piazza n.
CAP tel., avendone il pieno titolo richiesto dalla legge in quanto
proprietario/a (ovvero) dell'immobile sito in Castrolibero,
località
Via/Piazza n.
distinto al catasto al Foglio P.la

CHIEDE

l'autorizzazione all'abbattimento di n. alberature di, ubicate
in Comune di Castrolibero, nell'area indicata in premessa; a tal fine

DICHA

1. Che i lavori saranno eseguiti dalla Ditta, e che la stessa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
2. Che l'abbattimento riguarda essenze arboree ricadenti in una delle seguenti condizioni (*barrare la casella di interesse*):
 - pericolo per la pubblica o privata incolumità, derivante dal permanere della alberatura, conseguente a cause fitopatologiche o strutturali;
 - rischio per la pubblica incolumità derivante dal permanere della alberatura e conseguente a perdita di stabilità di strutture edilizie legittimate, realizzate in virtù del/i seguente/i regolare/i titolo/i abilitativo/i rilasciato/i dal Comune ovvero licenza/concessione edilizia n. del e successive n. del

intestata/e a
ovvero edificate in data con

esistenza di fitopatologie specifiche, ovvero documentata opportunità agronomica, quale contiguità ad altre essenze o manufatti che ne pregiudichino il regolare sviluppo o infine piante che per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo;

interferenza con interventi edilizi autorizzati dal Comune di Castrolibero con atto n. del prot. n. del, che si allega in copia alla presente domanda;

3. Che le essenze arboree di che trattasi, ovvero l'area sul quale vegetano le stesse (*barrare la casella di interesse*):

non ricadono in terreni soggetti ad alcun vincolo, diretto o indiretto, di tutela archeologica, ambientale, paesaggistica, storico-monumentale, idrogeologica, boschiva, con particolare riferimento al d.lgs. 42/2004, legge 183/89, legge 394/91, R.D. 3267/23 e R.D. 1126/26;

sono soggette ai vincoli di tutela indicati nella relazione tecnica allegata alla presente domanda, e che l'abbattimento è conforme ai predetti vincoli per le seguenti motivazioni (*barrare la casella di interesse*):

è stato ottenuto il relativo nulla osta di legge allegato in copia;

trattasi di opere per le quali NON necessita il nulla osta/parere di legge, in quanto

4. Che per il suddetto intervento (*barrare la casella di interesse*):

è stato ottenuto nulla osta condominiale (allegato in copia);

è stato ottenuto nulla osta delle proprietà confinanti interessate (allegato in copia);

non è pendente alcun provvedimento sanzionatorio emesso dal Comune di Castrolibero o da altri enti ed istituzioni a ciò preordinati;

5. Che per il suddetto intervento si impegna entro 180 giorni dalla data dell'autorizzazione alla piantumazione di nuova pianta, della specie che sarà indicata da codesta Amministrazione nell'atto autorizzativo, delle dimensioni di circonferenza minima di cm. 40 (quaranta) misurata a metri uno da terra, presentando entro il medesimo termine dichiarazione sostitutiva dell'avvenuto reimpianto, consapevole che il mancato reimpianto stesso è sanzionato ai sensi del regolamento comunale del verde ed il mancato attecchimento, (constatato anche dopo un anno dalla data di autorizzazione), è sanzionato con obbligo di nuovo reimpianto.

ALLEGA

(*nei casi di pericolo per la pubblica o privata incolumità, derivante dal permanere della alberatura, conseguente a cause fitopatologiche o strutturali*):

n. 2 copie della relazione tecnica a firma di professionista abilitato (dottore agronomo o forestale o perito agrario), completa di documentazione fotografica delle alberature da abbattere (almeno due fotografie per pianta), attestante lo stato di salute precario della pianta e la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità;

n. 2 copie di planimetria in scala 1: con la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e da abbattere e di quella/e da piantumare in sostituzione;

(*nei casi di rischio per la pubblica incolumità conseguente a perdita di stabilità di strutture edilizie legittimate, derivanti dal permanere della/e alberatura/e*):

n. 2 copie della relazione tecnica a firma di professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, agronomo, perito edile, ecc.), completa di documentazione fotografica delle alberature da abbattere (almeno due fotografie per pianta) e delle strutture danneggiate, che attesti la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità dovuta ai danni causati dalla pianta alle strutture;

n. 2 copie di planimetria in scala 1: con la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e da abbattere, delle strutture a rischio di compromissione e delle piante da piantumare in sostituzione;

(nei casi di richiesta per esistenza di fitopatologie specifiche, ovvero documentata opportunità agronomica, quale contiguità ad altre essenze o manufatti che ne pregiudichino il regolare sviluppo o infine piante che per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo):

n. 2 copie della relazione tecnica (a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale) attestante il verificarsi delle condizioni per l'abbattimento, completa di documentazione fotografica delle alberature da abbattere (almeno due fotografie per pianta);

n. 2 copie di planimetria in scala 1: con la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e da abbattere e di quella/e da piantumare in sostituzione;

(nei casi di richiesta per interferenza con interventi edilizi autorizzati):

n. 1 copia del permesso di costruire n. del

n. 1 copia conforme della planimetria di progetto approvata, con indicazione dei perimetri e della natura delle nuove edificazioni, delle alberature esistenti, di quelle da abbattere perché interferenti con le nuove edificazioni, delle alberature di nuovo impianto, in numero non inferiore a due volte quello delle piante da abbattere, della loro nomenclatura e posizione;

fotocopia del documento di identità, in corso di validità;

altro

Data

FIRMA

.....

ALBO ONLINE